

Programmi operativi

Il Reg. CE 2200/96 disciplina i programmi operativi intesi al miglioramento qualitativo dei prodotti ortofrutticoli, alla loro valorizzazione commerciale, per una riduzione del volume dei ritiri dal mercato.

Il decreto legislativo 228 del 2001 affida alle Regioni il riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP), l'approvazione dei programmi operativi presentati dalle stesse, la verifica delle spese sostenute oggetto di aiuto, i controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Per ciò che concerne l'accordo formale tra l'Agenzia e le Regioni per le funzioni delegate a queste ultime, vale quanto detto nei paragrafi precedenti.

I controlli demandati alle Regioni per quanto concerne i programmi operativi vertono sulla:

- corretta valutazione ed approvazione dei programmi;
- corretta valutazione ed approvazione delle varianti ai programmi;
- verifica amministrativa ed in loco sulla rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei programmi.

Sono state poste in essere procedure formalizzate per l'applicazione del Reg. CE 609/01.

Per quanto concerne l'attività degli enti regionali, ed in particolare i controlli fisici, il Reg. 1433/03 stabilisce che: *"gli stati membri eseguono controlli sulle organizzazioni di produttori, senza preavviso o con un preavviso minimo, procedendo anche a controlli in loco, al fine di garantire l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni fissate per la concessione degli aiuti"*.

I controlli di cui sopra, coerentemente con quanto previsto dal Reg. CE 609/01, successivamente modificato dal Reg. CE 1433/03, sono effettuati su almeno il 20% delle OP ed il 30% dell'importo totale dell'aiuto erogato e mirano a verificare l'attuazione delle misure previste dal programma e l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate

In merito alle prescrizioni della Linea direttrice N° 9, possiamo affermare, per quanto riguarda i controlli amministrativi, quanto segue:

Esercizio FEAOG 2005

DEFINIZIONE COMPITI PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL RISPETTO NORMATIVA COMUNITARIA		
1.	Le Regioni espletano il loro incarico in virtù del decreto legislativo 228 del 2001, che delega loro tutte le funzioni operative in materia di OP. Nel corso del 2004 la totalità delle Regioni ha sottoscritto una Convenzione Quadro che definisce i rapporti con l'Agea,	
2.	Il Manuale operativo delle procedure deve essere aggiornato.	
3.	L'Agenzia ha la possibilità di accedere alla documentazione sottoposta a controllo.	
4.	AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna.	
5.	AGEA può avere accesso diretto ai documenti.	
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI		
6.	Non è prevista la consegna ad AGEA di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente.	
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI		
7.	Le risultanze delle operazioni di controllo effettuate dalle Regioni sono trasmesse ad Agea ed al Mipaf.	
8.	I controlli effettuati sono descritti dettagliatamente su appositi verbali, liste e relazioni, concordati con l'Agenzia.	
9.	In caso di anomalie, i verbali conclusivi dovrebbero essere trasmessi ad Agea al fine di consentire l'adozione dei conseguenti adempimenti.	
10.	I documenti giustificativi presentati ad AGEA sono sufficienti a garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari.	
11.	I risultati di tutti i controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	Si
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	No
14.	Sulla portata dei controlli	Si
15.	Sul formato della relazione	Si
16.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere	Si

	presentate all'AGEA	
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	Si
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	Si
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
19.	In nessun documento sono concordate procedure per la conservazione e gestione degli archivi.	

Si rileva che Agea, alla data delle nostre verifiche, non ha aggiornato il manuale operativo.

Tale ritardo è giustificato dal fatto che Agea sta approntando nuove procedure che saranno svolte sul portale SIAN per la gestione delle domande di aiuto.

Ritiri dal mercato

L'art. 23 del Reg. CE 2200/96 stabilisce che le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli riconosciute (OP) hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi ritenuti opportuni, i prodotti di cui all'all. 2 del predetto Regolamento.

La produzione ortofrutticola non commercializzata è destinata ad appositi centri di ritiro, istituiti dalle stesse OP, per destinazioni alternative al consumo fresco.

Le operazioni di ritiro sono svolte dai commissari delle OP e sono sottoposte al controllo di apposite Commissioni Regionali.

Il Reg. CE 103/04 stabilisce che la Commissione Regionale debba sottoporre a controllo sia amministrativo che fisico le OP, almeno una volta durante l'arco della campagna: i controlli riguardano per ogni prodotto il 100% dei quantitativi totali ritirati ad eccezione della destinazione per beneficenza per la quale il controllo è del 10%.

Oltre a verificare la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, le Regioni devono verificare che il rapporto fra commercializzato e ritirato sia contenuto nei limiti previsti dal Reg. Comunitario 2200/96 art. 23, per l'erogazione dell'aiuto al produttore.

Viene previsto dal Reg. 103/04, per ogni OP, un controllo del 10% delle domande di pagamento.

Per ciò che concerne l'accordo formale tra l'Agenzia e le Regioni per le funzioni delegate a queste ultime, vale quanto detto per i programmi operativi.

Si segnala che il manuale delle procedure dei controlli sui ritiri dal mercato risale al 2002. Il mancato aggiornamento è giustificato dal fatto che Agea sta approntando nuove procedure che saranno svolte sul portale SIAN per la gestione delle domande di aiuto.

In merito alle prescrizioni della Linea direttrice N° 9, relativamente alle regioni possiamo affermare quanto segue:

Esercizio FEAOG 2005

DEFINIZIONE COMPITI PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL RISPETTO NORMATIVA COMUNITARIA		
1.	Le Regioni espletano il loro incarico in virtù del decreto legislativo 228 del 2001, che delega loro tutte le funzioni operative in materia di OP. Nel corso del 2004 la totalità delle Regioni ha sottoscritto una Convenzione Quadro che definisce i rapporti con l'Agea,	
2.	Non è stato ancora predisposto il manuale operativo delle procedure.	
3.	L'Agenzia ha la possibilità di accedere alla documentazione sottoposta a controllo.	
4.	AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna.	
5.	AGEA può avere accesso diretto ai documenti.	
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI		
6.	Non è prevista la consegna ad AGEA di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente.	
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI		
7.	Le risultanze delle operazioni di controllo effettuate dalle Regioni sono trasmesse ad Agea ed al Mipaf.	
8.	I controlli effettuati sono descritti dettagliatamente su appositi verbali, liste e relazioni, concordati con l'Agenzia.	
9.	In caso di anomalie, i verbali conclusivi dovrebbero essere trasmessi ad Agea al fine di consentire l'adozione dei conseguenti adempimenti.	
10.	I documenti giustificativi presentati ad AGEA sono sufficienti a garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari.	
11.	I risultati di tutti i controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	Si
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	No
14.	Sulla portata dei controlli	Si
15.	Sul formato della relazione	Si

16.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	Si
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	Si
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	Si
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
19.	In nessun documento sono concordate procedure per la conservazione e gestione degli archivi.	

Ristrutturazione vigneti

Il Reg. CE 1493/99 istituisce un regime di aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, con l'obiettivo di adeguare la produzione alle esigenze del mercato.

Le Regioni predispongono e presentano piani annuali sulla riconversione e ristrutturazione vigneti nell'ambito di un comitato ad hoc presso il MIPAF, in cui è presente anche l'AGEA per l'approvazione degli stessi.

I controlli amministrativi sono effettuati dalle Regioni sulla totalità delle domande.

I controlli in loco sono effettuati dalle regioni interessate:

- sulle domande a collaudo, per il 100% delle domande in quanto il diritto all'aiuto è riconosciuto previa verifica dei lavori eseguiti;
- sulle domande di aiuto anticipato su un campione non inferiore al 5%.

L'AGEA mette a disposizione sul portale SIAN le funzioni per la presentazione delle domande, l'istruttoria ed il controllo con il SIGC. E' stato anche predisposto il manuale delle procedure delegate alle regioni.

Per ciò che concerne l'accordo formale tra l'Agenzia e le Regioni per le funzioni delegate a queste ultime, vale quanto detto nei paragrafi precedenti.

In merito alle prescrizioni della Linea direttrice N° 9, possiamo affermare quanto segue per quanto riguarda le Regioni:

Esercizio FEAOG 2005

DEFINIZIONE COMPITI PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL RISPETTO NORMATIVA COMUNITARIA	
1.	Nel corso del 2004 la totalità delle Regioni ha sottoscritto una Convenzione Quadro che definisce i rapporti per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di controllo con l'Agea.
2.	Le procedure sono state concordate con le Regioni.
3.	Nel manuale delle procedure viene disciplinato l'accesso alla documentazione.
4.	AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna. Nel corso dell'esercizio non è stata effettuata

supervisione dal proprio personale e dal servizio di revisione interna.	
5. AGEA può avere accesso diretto ai documenti.	
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI	
6. Non è prevista l'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente.	
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI	
7. Le risultanze delle operazioni di controllo effettuate dalle Regioni vengono trasmesse ad Agea tramite il portale SIAN°	
8. I controlli effettuati sono registrati su verbali le cui linee generali sono presenti nel manuale delle procedure.	
9. Le informazioni contenute nei verbali di controllo sono inserite in banca dati tramite il portale SIAN°	
10. La documentazione che perviene ad Agea è in grado di garantire la completezza delle verifiche effettuate.	
11. I risultati di tutti i controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE	
12. Sul numero dei controlli da effettuare	N/a, stabiliti da Reg. CE
13. Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	Si
14. Sulla portata dei controlli	No
15. Sul formato della relazione	Si criteri generali
16. Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	Si
17. Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	Si
18. Sulle procedure relative ai casi controversi	No
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI	
19. Sono concordate le procedure per la conservazione e gestione degli archivi.	

Aiuto alla distillazione

L'aiuto è previsto dai Reg. CE 1493/99 (OCM Settore Vitivinicolo) e 1623/00. Il combinato disposto dei due regolamenti istituisce le seguenti misure:

- distillazione obbligatoria
- distillazione facoltativa
- distillazione di crisi (non attiva nell'esercizio FEAOG 2005)
- magazzinaggio privato di alcool

L'istruttoria delle domande di aiuto è effettuata dall'Agenzia, che riceve le domande, corredate del verbale dell'Agenzia delle Dogane - UTF, incaricato istituzionalmente delle verifiche fisiche presso le distillerie.

L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi è incaricato istituzionalmente della verifica dell'assolvimento, da parte del beneficiario dell'aiuto, degli obblighi previsti dai Regolamenti Comunitari in materia e del rilascio, in caso di esito positivo della verifica, dell'attestato di assolvimento delle prestazioni vinicole (distillazione delle fecce e vinacce).

Gli Ispettorati Regionali dell'Agricoltura territorialmente competenti per la distillazione facoltativa intervengono nell'ambito della funzione di controllo amministrativo-contabile in quanto responsabili del controllo e dell'approvazione dei contratti di distillazione facoltativa.

Il magazzinaggio privato dell'alcool è una misura prevista dalla regolamentazione comunitaria che consente il ritiro dal mercato dell'alcool ritenuto eccedentario, in momenti di sovrapproduzione. La domanda viene presentata all'AGEA corredata di verbale di controllo dell'UTF, all'uopo delegata in base ad una convenzione.

Nell'esercizio finanziario 2005 è stata attivata la distillazione obbligatoria, la distillazione facoltativa e il magazzinaggio privato di alcool.

In merito alle prescrizioni della Linea direttrice n°9, con riferimento all'UTF si rileva quanto segue:

Esercizio FEAOG 2005

DEFINIZIONE COMPITI PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL RISPETTO NORMATIVA COMUNITARIA		
1.	L'UTF è un organo istituzionalmente demandato a svolgere i controlli sia amministrativo-contabili che fisici presso le distillerie. Per il magazzinaggio privato dell'alcool i controlli sono effettuati sulla base di specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia in data 1 agosto 2003.	
2.	Non vi sono procedure concordate fra le parti, tranne che per il controllo effettuato su base convenzionale.	
3.	L'accesso ai documenti è disciplinato dalla convenzione di cui al punto 1 per il magazzinaggio dell'alcool.	
4.	L' AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna.	
5.	L'AGEA può avere accesso diretto ai documenti su base convenzionale.	
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI		
6.	L'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente per l'esercizio FEAOG 2005, non è presente.	
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI		
7.	Le risultanze dei controlli vengono trasmesse ad Agea per l'erogazione dell'aiuto.	
8.	I controlli effettuati sono riassunti su appositi certificati, non concordati fra le parti tranne che per il magazzinaggio dell'alcool, in cui il verbale redatto è concordato con AGEA.	
9.	I metodi di campionamento non sono concordati con Agea.	
10.	AGEA riceve gli esiti dei controlli tramite trasmissione dei certificati a corredo delle domande.	
11.	I risultati dei controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	N/a 100%
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	N/a 100%
14.	Sulla portata dei controlli	No
15.	Sul formato della relazione	No (tranne il magazzinaggio)

16.	Sulle scadenze in cui i certificati devono essere presentati all'AGEA	Sì
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	No
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	Sì
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
19.	I verbali sono disponibili nell'archivio Agea.	

Gli organismi regionali territorialmente competenti intervengono nella funzione di controllo amministrativo-contabile secondo le modalità che seguono:

Esercizio FEAOG 2005

DEFINIZIONE COMPITI PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL RISPETTO NORMATIVA COMUNITARIA	
1.	Gli organismi regionali territorialmente competenti sono istituzionalmente demandati a svolgere controlli nel settore vitivinicolo; espleta il proprio incarico sulla base di apposite convenzioni con le Regioni.
2.	Non vi sono procedure concordate con gli organismi regionali competenti, tuttavia AGEA emana una circolare di campagna rivolta anche alle Regioni.
3.	L'accesso alla documentazione è disciplinato dalla convenzione di cui al punto 1.
4.	L'AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da personale del servizio tecnico.
5.	L'AGEA può avere accesso diretto ai documenti.
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI	
6.	L'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente, non è prevista.
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI	
7.	Le risultanze delle operazioni di controllo effettuate dagli organismi regionali competenti sono rappresentate nei contratti approvati i quali vengono trasmesse ad Agea ai fini del pagamento dell'aiuto.
8.	I controlli effettuati sono quelli previsti dagli stessi contratti, elencati sul retro dei contratti medesimi.
9.	I controlli sono effettuati su tutti i contratti.
10.	La documentazione che perviene ad Agea è in grado di garantire la completezza delle verifiche effettuate.

11.	I risultati di tutti i controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	N/a controllo al 100%
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	N/a controllo al 100%
14.	Sulla portata dei controlli	No
15.	Sul formato della relazione	No
16.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	No
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	No
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	No
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
19.	Le procedure per la conservazione e gestione degli archivi non sono concordate tuttavia l'AGEA riceve copia di tutta la documentazione.	

In merito all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi si rileva quanto segue:

Esercizio FEAOG 2005

DEFINIZIONE COMPITI PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL RISPETTO NORMATIVA COMUNITARIA	
1.	L'ICRF è istituzionalmente demandato a svolgere controlli nel settore vitivinicolo, pertanto espleta il proprio incarico in assenza di un accordo formalizzato.
2.	Non vi sono procedure concordate con l'ICRF.
3.	L'accesso alla documentazione non è disciplinato.
4.	AGEA non può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna.
5.	AGEA non può avere accesso diretto ai documenti.
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI	
6.	L'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente non è prevista.

INFORMATIVA ESITO CONTROLLI		
7.	Le risultanze delle operazioni di controllo effettuate dall'ICRF vengono trasmesse ex post ad Agea per la conferma della legittimità del pagamento.	
8.	I controlli effettuati sono registrati su verbali non concordati con l'Agenzia.	
9.	I verbali di controllo sono trasmessi ad Agea in caso di irregolarità riscontrate dall'Ispettorato.	
10.	La documentazione che perviene ad Agea è in grado di garantire la completezza delle verifiche effettuate.	
11.	I risultati di tutti i controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	N/a controllo al 100%
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	N/a controllo al 100%
14.	Sulla portata dei controlli	No
15.	Sul formato della relazione	No
16.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	No
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	No
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	No
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
19.	Non applicabile	

Fabbricazione di succhi d'uva

L'aiuto è disciplinato dal Reg. CE 1623/00, che istituisce un contributo destinato ai produttori vinicoli, che utilizzano uve, mosti e mosti concentrati per la fabbricazione di succhi d'uva.

Lo stesso Reg. CE 1623/00 stabilisce che il controllo degli impegni assunti può essere fatto dall'Organismo di intervento o da altro Organismo di controllo.

Con Circolare MIPAF n° 3 del 4/08/2000 i controlli di natura amministrativa e sul settore vitivinicolo sono affidati al competente Ufficio Periferico Ispettorato Repressione Frodi (U.I.R.F.), che provvede a verificare la documentazione amministrativa necessaria all'ottenimento dell'aiuto.

Lo stesso U.I.R.F. verifica la rispondenza quantitativa dei succhi d'uva prodotti rispetto a quanto previsto nella domanda di aiuto.

Con riferimento ai contenuti della Linea direttrice n°9, si rileva quanto segue:

Esercizio FEAOG 2005

DEFINIZIONE COMPITI PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL RISPETTO NORMATIVA COMUNITARIA	
1.	L'UIRF è istituzionalmente demandato a svolgere controlli nel settore vitivinicolo, pertanto espleta il proprio incarico in assenza di un accordo formalizzato con l'AGEA.
2.	Non vi sono procedure concordate con l'U.I.R.F., in conseguenza di quanto detto al punto 1.
3.	L'accesso alla documentazione non è disciplinato.
4.	AGEA non può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna.
5.	AGEA non può avere accesso diretto ai documenti.
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI	
6.	L'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente non è prevista.
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI	

7.	Le risultanze delle operazioni di controllo effettuate dall'UIRF vengono trasmesse ad Agea ai fini del pagamento dell'aiuto.	
8.	I controlli effettuati sono registrati su verbali non concordati con l'Agenzia.	
9.	I verbali di controllo sono trasmessi ad AGEA	
10.	La documentazione che perviene ad Agea è in grado di garantire la completezza delle verifiche effettuate.	
11.	I risultati di tutti i controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	N/a controllo al 100%
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	N/a controllo al 100%
14.	Sulla portata dei controlli	No
15.	Sul formato della relazione	No
16.	Sulle scadenze in cui i verbali sono presentati all'AGEA	Si
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	No
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	No
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
19.	Le procedure per la conservazione e gestione degli archivi non sono concordate.	

Magazzinaggio vini e mosti

L'aiuto è disciplinato dal Reg. CE 1623/00, che istituisce un contributo destinato ai produttori vinicoli, che si obbligano, con apposito contratto, a ritirare dal mercato vini e mosti d'uva, per un periodo compreso tra il 16 dicembre ed il 30 novembre dell'anno successivo.

Lo stesso Reg. CE 1623/00 stabilisce che il controllo degli impegni assunti può essere fatto dall'Organismo di intervento o da altro Organismo di controllo.

Con Circolare MIPAF n° 3 del 4/08/2000 i controlli di natura amministrativa sul settore vitivinicolo sono affidati al competente Ufficio Periferico Ispettorato Repressione Frodi (U.I.R.F.) congiuntamente con l'IPA per il mosto, per il vino unicamente all'IPA. Tali controlli consentono di verificare la documentazione necessaria alla stipula del contratto di magazzinaggio, compreso il certificato di analisi del campione prelevato da un pubblico ufficiale inviato dal Comune di competenza.

A propria discrezione l'U.I.R.F. effettua anche verifiche a campione intese ad accertare il mantenimento dell'impegno di magazzinaggio.

In merito alle prescrizioni della Linea direttrice N° 9, con riferimento all'UIRF si rileva che:

Esercizio FEAOG 2005

DEFINIZIONE COMPITI PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL RISPETTO NORMATIVA COMUNITARIA	
1.	L'UIRF è istituzionalmente demandato a svolgere controlli nel settore vitivinicolo, pertanto espleta il proprio incarico in assenza di un accordo formalizzato.
2.	Non vi sono procedure concordate con l'UIRF.
3.	L'accesso alla documentazione non è disciplinato.
4.	La direzione di AGEA non può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna.
5.	AGEA non può avere accesso diretto ai documenti tramite accesso alla banca dati dell'ispettorato, tuttavia, AGEA ai fini del pagamento dell'aiuto, tutta la documentazione deve essere trasmessa ad AGEA.
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE	